

6105/2022



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARINA MELONI - Presidente -

Assegno divorzio.
Determinazione condizione reddituale obbligato, dazioni di terzi e risparmi di spesa. Rilevanza. Condizioni.

Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Ud. 14/12/2021 - CC

Dott. LAURA SCALIA - Consigliere Rel. -

Pr. n. 6105

Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere -

R.G.N. 27347/2020

Rep. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27347 del 2020 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso il proprio studio legale e rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.

- ricorrente -

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) 5 presso lo studio dell'Avvocato (omissis) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1750/2020 della CORTE D'APPELLO di Roma, depositata il 10/03/2020;

11058
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (omissis) i ricorre con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 24-2/17-3-2017 – emessa in un giudizio proposto dal primo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (omissis) l (omissis) e da cui era nata la figlia (omissis) – ha determinato l'assegno divorzile in favore di (omissis) in euro 1.100,00 mensili ed ha determinato il contributo del padre alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell'80%.

2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: a) violazione di legge e vizio di motivazione nei termini di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c, deducendo l'erroneità del giudizio a mezzo del quale la Corte territoriale aveva quantificato l'assegno divorzile per non avere la stessa tenuto conto del contributo dato dall'ex coniuge richiedente al patrimonio della famiglia e dello stesso (omissis) i, di contro ai principi sanciti da Cass. SU n. 18287 del 2018; b) violazione di legge nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del (omissis) in cui era stato ricompreso anche l'assegno di euro 1.800,00 mensili che il padre, (omissis) versava al primo per l'immobile di cui era usufruttuario in via temporanea e provvisoria; c) omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non avere la corte di merito apprezzato la missiva del 26 febbraio 2007 (doc. 5 allegato a memoria integrativa depositata il 31 maggio 2013 e doc. 37 note ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate il 10 marzo 2014) in cui il padre del ricorrente qualificava l'apporto mensile al figlio come spontaneo temporaneo e provvisorio; d) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al criterio della proporzionalità dei redditi dei genitori su cui, ex art. 316 bis comma 1 c.c., va determinata la misura del contributo al mantenimento dei figli.

3. Dei motivi secondo e terzo può darsi congiunta trattazione perché connessi.

I motivi sono fondati e la sentenza impugnata va cassata in applicazione della regola di giudizio secondo la quale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 (Cass. n. 15774 del 23/07/2020; vd., Cass. n. 10380 del 21/06/2012).

La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dell'indicato principio omettendo di apprezzare la missiva che, allegata nel precedente grado dal ricorrente, dava conto della elargizione effettuata dal padre al figlio, odierno ricorrente.

4. La Corte romana, segnatamente, in applicazione dell'indicata *regula iuris* è chiamata a scrutinare i contenuti della missiva per cogliere della dazione ivi indicata la natura e quindi la computabilità della somma ivi rappresentata ai fini della quantificazione dei redditi del soggetto obbligato e, con essa, della sperequazione della situazione economica degli ex coniugi, prerequisite per la determinazione dell'assegno divorzile e della sua misura.

5. Del pari va accolto, perché fondato, anche il quarto motivo che relativo alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per la figlia deve rispettare il criterio della proporzionalità da commisurarsi alle loro risorse economiche (artt. 316 bis primo comma c.c. e 337 ter quarto comma c.c.) previa stima di queste ultime.

6. Il primo motivo sulla corretta determinazione dell'assegno divorzile, in ragione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al patrimonio familiare e dell'altro, resta assorbito.

7. La Corte, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dati oscurati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i motivi secondo, terzo e quarto ed assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dati oscurati.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 14 dicembre 2021

Il Presidente

Marina Meloni

